

Conciliazione giudiziale rafforzata per le controversie pendenti a inizio 2023

di [Isabella Buscema](#)

Publicato il 19 Dicembre 2022

Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2023 prevede una **speciale forma di conciliazione agevolata** delle **controversie tributarie** basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza”: vediamo come funzionerà...

L'art. 43^[1] del [disegno di legge di bilancio 2023](#) configura una **conciliazione giudiziale rafforzata**, alternativa alla definizione delle liti.

Speciale forma di conciliazione giudiziale per le controversie 2023

È configurata una ipotesi di **conciliazione agevolata delle controversie tributarie** basata sulla tipologia di **conciliazione “fuori udienza”** di cui all'articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La conciliazione “fuori udienza” si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Trattasi di una **speciale**^[2] **forma di conciliazione** che, per quanto non derogato o non previsto, segue le comuni regole degli artt. da 48 a 48-ter del D.lgs. 546/92.^[3]



La disciplina della conciliazione ordinaria è contenuta, infatti, negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute)^[4].

Tale conciliazione **riguarda i processi pendenti in primo e secondo grado al 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023).

Conciliazione con sanzioni a 1/18 anche in appello

Solo in riferimento all'**accordo di conciliazione sottoscritto entro il 30 giugno 2023** le **sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo** a prescindere dal fatto che la conciliazione venga stipulata nel primo o nel secondo grado^[5].

I pagamenti possono essere dilazionati in venti rate trimestrali; non è ammessa la compensazione nel modello F24.

È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Si deve trattare di controversie su atti sostanzialmente impositivi.

In buona sostanza, sono non suscettibili della conciliazione speciale in esame le controversie sulle cartelle di pagamento e sugli avvisi di liquidazione che hanno una funzione solo liquidatoria.

La possibile convenienza

Occorre comparare i **benefici dei due**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento